

# STATUTO

## Art. 1 - DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e segg. del codice civile, una associazione denominata  
**“APERTI ALLA MISERICORDIA - BEATA MARIJA PETKOVIĆ - ONLUS”**.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l'Associazione userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo “ONLUS”.

Nello spirito missionario autenticamente espresso nella costante ed universale promozione della pace e del bene per una missione fino agli estremi confini della terra;

nell'intento di promuovere la dignità della persona, l'educazione dei bambini, dei giovani emarginati e abbandonati, impegnando tutte le energie di mente e di cuore per la loro educazione civile e cristiana;

con lo scopo di inserirsi in un'azione efficace di contrasto alla povertà radicata fino ai limiti intollerabili della miseria nei Paesi del Sud del Mondo;

nell'incontro con le nuove povertà crescenti anche nei Paesi ricchi del Nord del Mondo;

nella scia luminosa dell'esempio della Beata Marija di Gesù Crocifisso Petković, Fondatrice della Congregazione Religiosa delle Figlie della Misericordia del TOR di San Francesco, che ha saputo cogliere i segni dei tempi, sviluppando uno stile di carità improntato sulla testimonianza della misericordia e della bontà di Dio Padre con la vita e le opere apostoliche di evangelizzazione, di educazione e di carità, sull'incontro diretto con il prossimo, con particolare riguardo all'educazione dell'infanzia e alla formazione dei giovani, quale mezzo di promozione umana e spirituale nell'intento di rispondere all'emergenza e all'urgenza della carità nelle sue molteplici forme, viene costituita l'Associazione denominata **“APERTI ALLA MISERICORDIA - BEATA MARIJA PETKOVIĆ - ONLUS”**.

L'Associazione è libera, apartitica e autonoma nei confronti delle altre associazioni di categoria.

## Art. 2 - SEDE

L'associazione ha la sua sede in Roma, attualmente in Via di Porta Maggiore 38.

Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali l'associazione potrà aprire sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, che svolgeranno la loro attività nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla sede centrale ed ovviamente nel rispetto dello statuto dell'associazione. Dette sedi non avranno autonomia patrimoniale, dipenderanno quindi dalla sede centrale anche per la parte contabile ed amministrativa.

## Art. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, anche per durata illimitata, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo anticipato scioglimento.

## Art. 4 - OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro; persegue esclusivamente finalità di assistenza sociale e sociosanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, formazione, istruzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, primo comma, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 dirette ad arrecare benefici a:

- persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o

familiari;

- componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

A titolo meramente esemplificativo l'Associazione opera per:

A) Migliorare la qualità della vita dei cittadini svantaggiati perché in condizione di disagio fisico, psichico o sensoriale;

B) Promuovere la cultura della solidarietà, della partecipazione e integrazione sociale degli individui;

C) Sostenere il volontariato in ogni sua forma e nei campi dove opera;

D) Promuovere l'impegno dei laici volontari nell'azione di accompagnamento alla crescita dei popoli nei paesi in via di sviluppo, perseguendo obiettivi di solidarietà tra i popoli, di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo ed in primo luogo di soddisfacimento dei bisogni primari in relazione alla salvaguardia della vita umana, dell'autosufficienza alimentare ed alla valorizzazione delle risorse umane;

E) Curare attentamente la promozione umana e morale dei poveri e degli emarginati per restituirli alla dignità di persone;

F) Rendere i bambini e gli adolescenti svantaggiati protagonisti del proprio futuro, assicurando loro un'istruzione adeguata;

G) Riempire il vuoto di insanabili abbandoni e di esclusione sociale dei minori;

H) Promuovere il potenziamento del ruolo della donna, affermandola come promotrice di sviluppo umano, familiare e sociale;

I) Condurre i poveri alla consapevolezza dei loro diritti verso un futuro libero e dignitoso;

L) Camminare accanto ai poveri con benevolenza, promuovendo la fiducia, il coraggio e la speranza;

M) Fronteggiare le situazioni di calamità, di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni, attuando interventi che possono concretizzarsi in missioni di soccorso, in cessione di beni, di attrezzature e di derrate alimentari e nella concessione di finanziamenti in via bilaterale;

N) Dialogare con tutte le realtà civili, con tutti i Ministeri interessati, con gli Enti locali e gli Enti pubblici per il raggiungimento delle finalità statutarie;

O) Promuovere lo studio e la realizzazione di progetti di sviluppo e di educazione allo sviluppo;

P) Promuovere la pace e la solidarietà tra tutti i popoli della Terra, cercando di ridurre la distanza tra i poveri e i ricchi;

Q) Alimentare il senso di rispetto dei beni del creato, dell'equilibrio nella gestione delle risorse della natura;

R) Favorire il dialogo interreligioso sul terreno della giustizia e della convivialità;

S) Promuovere e perseguire la formazione, la selezione e l'impiego dei volontari che operano all'interno dell'associazione finalizzata ad "Organismo Non Governativo", sia nazionale che internazionale, ai sensi della legge vigente;

T) Promuovere, propagandare e realizzare iniziative ricreative e sportive, quale mezzo sociale per la formazione e l'educazione dei giovani disabili/ o svantaggiati;

U) Esercitare attività di editoria nell'ambito del perseguimento dell'oggetto sociale suindicato;

V) Promuovere iniziative di ricerca e sperimentazione, nell'ambito delle Nazioni, di sistemi comunicativi validi per i disabili dell'udito.

A tale scopo **"APERTI ALLA MISERICORDIA - BEATA MARIJA PETKOVIĆ - ONLUS"** opererà in maniera da promuovere, sostenere e gestire interventi sociali e/o sanitari preventivi, terapeutici e/o riabilitativi, organizzando servizi di assistenza socio-sanitaria e di consulenza alla persona, cooperando anche con Organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali.

L'Associazione è regolata e retta dal presente Statuto, agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi dello Stato e regionali, dei regolamenti provinciali e comunali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento italiano ed europeo.

## **Art. 5 - ASSOCIATI**

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci sostenitori
- Soci onorari

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e firmato il contratto associativo.

Sono soci ordinari coloro che, condividendone la finalità, intendono contribuire al sostegno della stessa, versando la quota associativa annuale decisa dal Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono al sostegno dell'Associazione offrendo una somma libera, superiore alla quota associativa annuale.

Sono soci onorari coloro che sono stati nominati dal Consiglio Direttivo per i meriti acquisiti all'interno dell'Associazione, o per la rappresentatività che possono apportare per lo sviluppo della stessa.

Indipendentemente dalle dette qualifiche, è prevista espressamente disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, eccetto modalità diverse stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Possono essere soci le persone fisiche che, condividendone lo scopo e la finalità, si impegnino a realizzarli.

Possono anche farne parte persone giuridiche, società, associazioni, fondazioni e altre istituzioni o enti, le cui finalità non siano in contrasto con lo scopo e la finalità dell'Associazione.

Le domande di ammissione a socio, indirizzate al Presidente dell'Associazione, devono essere approvate con formale delibera del Consiglio Direttivo della stessa, previo versamento, da parte del richiedente, della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno uguali diritti. Essi possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Tutti i soci hanno diritto di voto e possono esercitarlo direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio (fondatore, ordinario, sostenitore e onorario) ha diritto ad un solo voto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali.

Ogni socio ha facoltà di recedere dall'Associazione inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno trenta giorni prima della data in cui intende recedere, sulla quale delibera il Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze agli obblighi statutari o per comportamenti contrari agli stessi;
- per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri e causino gravi turbamenti tra i membri stessi;
- per ripetuto mancato pagamento della quota associativa per due anni.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 6 - RISORSE FINANZIARIE E MEZZI**

Per raggiungere i suoi scopi, l'Associazione:

- provvederà alla raccolta di fondi mediante campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, ovvero organizzando manifestazioni, eventi e altre forme di pubblicità diretta o

indiretta;

- potrà aderire ad altre Associazioni che abbiano oggetto uguale, analogo o affine al proprio;
- potrà ricevere donazioni, lasciti in denaro, beni mobili e immobili; potrà acquistare e/o alienare beni mobili e immobili.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali previste negli articoli precedenti.

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci,
2. il Consiglio Direttivo,
3. il Collegio dei revisori.

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite, salvo quanto previsto per il Collegio dei revisori.

## **Art. 8 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione sia in via ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati, ed in seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello della prima convocazione, delibera validamente a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, in prima convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre di ogni anno per deliberare in ordine all'approvazione dei bilanci, agli indirizzi generali dell'Associazione, per eleggere eventuali membri del Consiglio Direttivo se dimissionari o scaduti e per approvare le linee programmatiche che garantiscono la piena funzionalità dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno ed inoltre quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno  $\frac{2}{5}$  (due quinti) degli associati; in via straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno  $\frac{2}{5}$  (due quinti) degli associati con lettera motivata.

L'Assemblea deve essere convocata, almeno 15 giorni prima dalla data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata spedita o consegnata a mano a ciascuno dei soci o mediante comunicazione per posta elettronica purché sia certificata la ricezione.

Ogni socio può farsi rappresentare esclusivamente da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta. E' ammessa al massimo 1 (una) delega per ogni socio.

L'Assemblea all'inizio deve nominare il Presidente, che può essere diverso da quello

dell'Associazione, ed un Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di leggere l'ordine del giorno, accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti, dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo delle deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Le votazioni dell'Assemblea si attuano con le modalità di volta in volta stabilite a voto palese.

Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea. I verbali delle Assemblee dovranno essere raccolti in un apposito libro. Il libro delle Assemblee dei soci resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa.

### **Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri che sono scelti tra i soci dall'Assemblea, di cui almeno due devono essere appartenenti alla Congregazione Religiosa delle Figlie della Misericordia Tor di San Francesco d'Assisi. Restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che nell'ultima elezione abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, a richiesta del Presidente oppure di due Consiglieri e comunque una volta ogni 4 (quattro) mesi.

La riunione può svolgersi anche in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo anche per via breve, almeno 10 (dieci) giorni prima.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è rivestito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali e per l'attuazione delle delibere programmatiche.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

### **Art. 10 - PRESIDENTE**

Il Presidente è designato tra i componenti del Consiglio Direttivo, resta in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione, in giudizio e di fronte ai terzi; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci. A lui spetta la guida organizzativa e l'orientamento dell'Associazione in riferimento alle finalità statutarie.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

## **Art. 11 – SEGRETARIO E TESORIERE**

Il Segretario è designato tra i componenti del Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente:  
Egli coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione: assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, collegio arbitrale e collegio dei revisori;
- d) coadiuva il Presidente nella gestione dei progetti da presentare ad eventuali enti finanziatori e promuove iniziative creative per sostenere quelli autofinanziati.

Il Tesoriere, scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo, adempie tutte le questioni amministrative affiancando il Presidente nella gestione economica dell'Associazione

- a) predispone lo schema di bilancio preventivo e quello consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo nei tempi stabiliti;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

## **Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI**

Nei casi richiesti dalla legge o per volontà dell'assemblea ordinaria dei soci, viene nominato il Collegio dei revisori che vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento; esercita altresì il controllo contabile sull'Associazione.

L'assemblea ordinaria elegge il collegio dei revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina la retribuzione annuale dei revisori per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I membri del Collegio dei revisori sono scelti tra i soggetti di cui all'art. 2409 bis – 3<sup>a</sup> comma del Codice civile.

Le riunioni del Collegio dei revisori si svolgono con le modalità indicate da questo Statuto per le adunanze del Consiglio direttivo.

I revisori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei revisori, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Al Collegio dei revisori si applicano, ove in questo statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice civile in quanto compatibili.

## **Art. 13 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo delle quote di iscrizione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali;
- da contributi di privati, dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- da rimborsi derivanti da Convenzioni;

- dal ricavato dello svolgimento di attività commerciali e produttive marginali;
- da eventuali erogazioni, liberalità e lasciti testamentari;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili; non sono frazionabili né ripetibili in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

#### **Art. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale entro il quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea e fino a quando verrà approvato. I soci possono prenderne visione.

E' vietato all'Associazione distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento perseguono i medesimi fini istituzionali. E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività sociali istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 15 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale o di pubblica utilità operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 16 - CLAUSOLA ARBITRALE**

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione o i suoi organi, in dipendenza dei rapporti associativi e di questo Statuto - escluse quelle che per legge non possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato - saranno decise da un arbitro da nominarsi di comune accordo tra le parti contendenti.

Mancando l'unanimità dei consensi per la nomina dell'arbitro unico, si addiverrà alla costituzione di un collegio arbitrale di tre membri, da nominarsi uno da ciascuna parte (se le parti contendenti sono due) ed il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo tra i primi due nominati o, in mancanza di accordo entro venti giorni dalla seconda nomina, dalla Madre Superiora Generale pro tempore della Congregazione Religiosa delle Figlie della Misericordia del TOR di San Francesco, su istanza della parte più diligente.

Alla Madre Superiora Generale pro tempore competerà altresì di nominare l'arbitro per conto della parte che non vi abbia provveduto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato fattale dall'altra parte a mezzo di atto notificato o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente la designazione dell'arbitro della parte richiedente.

Qualora le parti contendenti fossero più di due e mancasse l'unanimità dei consensi per la nomina dell'arbitro unico, questi sarà nominato dalla Madre Superiora Generale pro tempore della

Congregazione delle Figlie della Misericordia del TOR di San Francesco, su istanza della parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà nel comune ove è posta la sede dell'Associazione. L'arbitro unico e il Collegio arbitrale dovranno decidere ritualmente e secondo le norme di diritto.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro unico o del collegio arbitrale.

#### **Art. 17 - NORMA DI CHIUSURA**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

F.ti M. Vesna Barbarić

Carlo Federico Tuccari not.